



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettere a) e b);
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157 e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025»;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- VISTO l'art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che stabilisce quanto segue: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione,



Ministero dell'università e della ricerca

secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025";

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 -che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, di definire per l'anno accademico 2024/2025 la quota dei posti da riservare, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana, ai candidati di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, come integrato dal successivo Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024 e di procedere alla assegnazione degli stessi ai candidati riservatari, tenendo conto delle scelte effettuate;

DECRETA

Articolo 1

(Posti disponibili riservati)

1. In applicazione dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per l'anno accademico 2024/2025, i posti riservati a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana, dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati, in misura proporzionale per ciascun Ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva che hanno effettuato le scelte delle



Ministero dell'università e della ricerca

sedi e il numero complessivo dei posti assegnati alle Università nell'ambito della programmazione nazionale, definita in via provvisoria dai decreti ministeriali indicati in premessa.

2. Il rapporto di cui al comma 1, per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è definito come segue: **n. 2.592** (aventi diritto che hanno effettuato le scelte) / **n. 16.376** (posti definiti in via provvisoria dai DD.M.M. n. 756/2024 e 757/2024, per gli Atenei statali, in lingua italiana) = **15,83%**;

3. Il numero dei posti da riservare, per ciascuna sede, ai candidati aventi diritto che abbiano effettuato le scelte ai sensi delle disposizioni richiamate dal comma 1 e dal Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024 - come integrato dal successivo Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024- è determinato, tenendo conto del rapporto di cui ai commi 1 e 2, in misura proporzionale per ciascun Ateneo ed è riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. L'allegato A contiene, altresì, le assegnazioni dei candidati sulla base delle scelte dagli stessi effettuate, secondo le procedure di cui ai predetti decreti ministeriali.

Articolo 2

(Assegnazione e immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria)

1. Il giorno **26 luglio 2024** è pubblicato nell'area riservata agli studenti del portale CINECA l'esito della procedura di cui al D.M. n. 760/2024 - come integrato dal successivo Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024 - con l'indicazione per ogni candidato della sede universitaria alla quale risulta "*assegnato*".

2. A partire dal giorno **10 settembre 2024** il candidato provvede all'immatricolazione presso l'Ateneo in cui risulta "*assegnato*", secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che il candidato deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno **13 settembre 2024**. La mancata immatricolazione del candidato comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine.

3. Entro le ore 12:00 del giorno **17 settembre 2024** ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

4. L'immatricolazione del candidato nella sede in cui risulta assegnato determina l'accettazione del relativo posto nonché l'automatica decadenza dello stesso candidato dall'eventuale inserimento nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. n. 472/2024 e dai relativi scorrimenti.

5. Parimenti l'immatricolazione del candidato in una delle sedi di Ateneo relative alle graduatorie nazionali di cui al D.M. n. 472/2024 comporta l'automatica decadenza dello stesso candidato dalla procedura riservata avviata con il D.M. n. 760/2024.

6. I posti non utilizzati ai fini della presente procedura riservata saranno resi disponibili, per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286



Ministero dell'università e della ricerca

nonché per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, ai candidati che si collocheranno nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. n. 472/2024.

7. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed al relativo allegato si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. n. 760/2024 e al D.M. n. 984/2024.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini